



COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18

OGGETTO:

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E VERIFICA TRASMISSIONE DATI E ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N° 183".

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Marangoni Maurizio - Sindaco	Sì
2. Zanotti Chiara - Vice Sindaco	Sì
3. Boffelli Sandro - Assessore	Sì
4. Bobba Claudio - Assessore	No
5. Callegari Pierluigi - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Mariagela Brunoldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Marangoni Maurizio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011 n° 183 *“Legge di stabilità 2012”* al fine di ulteriormente snellire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ha stabilito che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 non sarà più necessario rilasciare i certificati ma sarà sufficiente una semplice autocertificazione o atto di notorietà;
- Il legislatore ha voluto inserire tali novità andando a modificare gli articoli 40 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n° 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- In particolare l'art. 15, apportando le modifiche all'art. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , sostanzialmente ha stabilito che:
- L'obbligo di non richiedere più i certificati si applica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici;
- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- Nei rapporti con gli organi delle Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;
- I certificati che vengono rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni devono sempre recare il timbro con la scritta: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”* . La mancata apposizione di tale timbro rende nullo il certificato. Il rilascio di certificati che siano sprovvisti di tale timbro costituisce violazione ai doveri d'ufficio a carico del responsabile.
- Lo stesso articolo 15 inoltre prevede che le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti.
- La “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione” ha emanato una Direttiva in data 22 dicembre 2011, la n° 14, con la quale oltre ad aver fornito chiarimenti interpretativi circa l'applicazione del citato art. 15, a proposito della individuazione dell'Ufficio responsabile per le attività di controllo e gestione della accesso e trasmissione dei dati ai fini dei controlli sulle autocertificazione e sugli atti notori, ha precisato che *“...tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice della Amministrazione digitale , approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n°82”*
- La Direttiva Ministeriale 14/2011 stabilisce inoltre che le amministrazioni certificanti, tramite il responsabile dell'ufficio come sopra individuato, rendono note al pubblico, *“attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”*

TUTTO CIÒ PREMESSO,

RICHIAMATI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i i quali prevedono che:

- Art. 46 - *“Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:*
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato “.

- Art. 47- " L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.[...]"

RITENUTO dover fornire direttive organizzative agli uffici comunali finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della Legge 183/2011,

DATO ATTO della attuale organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché della vigente dotazione organica del personale in servizio;

RILEVATO come sarebbe stato auspicabile individuare l'ubicazione dell'ufficio:

- nell'Ufficio Centro Elaborazione Dati che però non è istituito nel comune di Bianzè che avrebbe potuto avere la maggior parte delle banche dati;
- oppure nell'Uffici Demografici, che però di ritroverebbe nell'impossibilità di smaltire la mole di lavoro che in modo esponenziale aumenterebbe;

RILEVATO come allo stato attuale non sia pensabile esperire procedure di assunzione.

VISTI gli articoli:

- 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in materia di competenze della Giunta Comunale;
- 40 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di certificati;
- 41 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di validità dei certificati;
- 43 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i in materia di accertamenti d'ufficio;

46 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di autocertificazioni;
47 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di atti notori;

VISTO il seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – il Segretario Comunale, dando atto che non è richiesto il parere del Responsabile de Servizio finanziario non comportando il presente atto alcun impegno di spesa:

parere favorevole
F.to dr.ssa Brunoldi Mariangela

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di individuare ciascun Responsabile di Servizio (giusti decreti di Nomina Sindacale) quali Responsabili per tutte le attività svolte dal proprio servizio atte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti, quale Responsabili per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati verso le altre Amministrazioni precedenti, o l'accesso diretto agli stessi da parte delle medesime Amministrazioni precedenti, dando atto che tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

2. Di dare atto che per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 dalla L.183/2011:
– Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

– Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

– Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli; la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;

– I certificati rilasciati dagli uffici comunali dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "**il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**".

– La mancanza di tale dicitura sui certificati comporta la nullità del certificato stesso ed il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

3. Di stabilire le seguenti ulteriori misure organizzative volte a rendere più efficiente, efficace e tempestiva l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione:

– Tutti gli uffici e servizi comunali che ricevono autocertificazioni o atti notori allegati a procedimenti attivati da privati o amministrazioni pubbliche o società che gestiscono pubblici servizi, sono tenuti a trasmetterli entro il secondo giorno successivo al ricevimento all'UFFICIO che effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni a campione, secondo quanto previsto nel Regolamento (in mancanza del regolamento , sarà redatto apposito provvedimento da parte del Segretario Comunale sulle modalità delle verifiche);

– ai fini dei controlli delle autocertificazioni e degli atti notori resi ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., gli uffici comunali incaricati possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

4. Di disporre la pubblicazione delle presenti misure organizzative sul sito istituzionale del

Comune;

5. Dare atto che con successivo atto sarà approvata la convenzione con le altre Pubbliche Amministrazioni così come previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 7/3/2005 e s.m.i. "codice della Amministrazione Digitale" ed in base alle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DigitPA), aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

6. Di dare atto altresì che nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell' articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

7. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Marangoni Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Mariagela Brunoldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/03/2012 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Mariagela Brunoldi

Bianze', li _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
dr.ssa Brunoldi Mariangela

DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Bianze', li _____

Il Segretario Comunale